

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII  
n. 72

## **RISOLUZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(Affari costituzionali, affari della presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

(*Estensore* SALTAMARTINI)

*approvata nella seduta del 14 dicembre 2010*

SULLA

**PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E  
DEL CONSIGLIO RELATIVA ALL'ELENCO DEI DOCUMENTI DI  
VIAGGIO CHE CONSENTONO DI ATTRAVERSARE LE FRONTIERE  
ESTERNE E SUI QUALI PUÒ ESSERE APPOSTO UN VISTO, E ALLA  
CREAZIONE DI UN MECCANISMO PER STABILIRE TALE ELENCO  
(COM (2010) 662 definitivo)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento*

—————

**Comunicata alla Presidenza il 15 dicembre 2010**

—————

## **INDICE**

Testo della risoluzione .....	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5

La Commissione,

considerato che:

con effetto dal 5 aprile 2010 il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), ha abrogato l'articolo 17, paragrafo 3, della Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen che costituiva la base giuridica delle due decisioni (SCH/Com-ex (98) 56 e SCH/Com-ex (99) 14) relative all'elaborazione di un «manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un visto», in base alle quali è stata redatta la «Tabella dei documenti di viaggio dei cittadini di Paesi terzi ai fini del rilascio dei visti e dell'attraversamento delle frontiere»;

il riconoscimento dei documenti di viaggio è necessario per l'attuazione della legislazione dell'Unione in quanto intrinsecamente legato all'applicazione delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen relative al controllo sulle persone alle frontiere esterne e al rilascio dei visti per soggiorni di breve durata;

la proposta di decisione si applica ai documenti di viaggio come i passaporti nazionali, i documenti di viaggio provvisori, i documenti di viaggio per rifugiati o per apolidi, nonché i documenti rilasciati da organizzazioni internazionali o i lasciapassare; essa ridefinisce l'esistente tabella dei documenti di viaggio alla luce della normativa UE vigente in materia;

l'articolo 7 della proposta di decisione stabilisce che la Commissione è assistita da un comitato (il comitato «Documenti di viaggio») che potrà effettuare un'analisi tecnica dei documenti di viaggio rendendo più efficienti gli scambi di informazioni fra gli Stati membri sui documenti rilasciati e sul loro riconoscimento e permettendo così la gestione di un sistema centralizzato,

rilevato che:

la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, lettere *a*) e *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure riguardanti la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata e i controlli ai quali sono sottoposti le persone che attraversano le frontiere esterne;

la proposta di decisione risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto solo a livello di Unione europea è possibile adattare la già esistente «Tabella dei documenti di viaggio dei cittadini di Paesi terzi

ai fini del rilascio dei visti e dell'attraversamento delle frontiere» al quadro istituzionale e giuridico dell'UE;

la proposta è parimenti conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita a rivedere ed aggiornare la «Tabella dei documenti di viaggio» senza pregiudicare la competenza esclusiva degli Stati membri in materia di riconoscimento di tali documenti,

valutato positivamente:

il merito della proposta che risponde all'esigenza di adattare al quadro istituzionale e giuridico dell'Unione europea la «Tabella dei documenti di viaggio», aggiornata e collegata al regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo;

la creazione di un sistema centralizzato, nella forma di un comitato consultivo che potrà effettuare una valutazione tecnica dei documenti di viaggio rilasciati dai Paesi terzi e del loro livello di sicurezza, che consentirà una semplificazione delle procedure amministrative e una ripartizione degli oneri per le pubbliche autorità (UE o nazionali),

si pronuncia in senso favorevole.

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: MAURO MARIA MARINO)

7 dicembre 2010

La Commissione, esaminato l'atto,

considerato che la proposta di decisione intende creare un meccanismo che garantisca il costante aggiornamento dell'elenco dei documenti di viaggio rilasciati dai Paesi terzi, introdurre un sistema centralizzato per la valutazione tecnica di tali documenti di viaggio e assicurare che gli Stati membri si esprimano in merito al riconoscimento o al non riconoscimento di tutti i documenti di viaggio elencati;

considerato che il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) ha abrogato l'articolo 17, paragrafo 3, della Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e l'Istruzione consolare comune (ICC) che conteneva, nell'allegato 11, «La lista dei documenti su cui si può apporre il visto»;

tenuto conto che la proposta costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen – per il quale si auspica una particolare attenzione rispetto alle persone non censite – e tiene conto dei suggerimenti formulati dagli esperti, in particolare nell'ambito della riunione organizzata dai servizi della Commissione europea nell'ottobre del 2008, a cui hanno partecipato rappresentanti di 23 Stati membri;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, lettere *a*) e *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure riguardanti la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata e i controlli ai quali sono sottoposti le persone che attraversano le frontiere esterne;

la proposta di decisione risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto solo a livello di Unione europea è possibile adattare la già esistente «Tabella dei documenti di viaggio dei cittadini di Paesi terzi ai

fini del rilascio dei visti e dell'attraversamento delle frontiere» al quadro istituzionale e giuridico dell'UE;

la proposta di decisione risulta conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita a rivedere ed aggiornare la «Tabella dei documenti di viaggio» senza pregiudicare la competenza esclusiva degli Stati membri in materia di riconoscimento di tali documenti. La decisione proposta non presenta alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione europea e degli Stati membri;

nel merito, si sottolinea che la proposta di decisione risponde alla esigenza di adattare al quadro istituzionale e giuridico dell'Unione europea la «Tabella dei documenti di viaggio», aggiornata e collegata al regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo; attraverso la creazione di un sistema centralizzato, nella forma di un comitato consultivo che potrà effettuare una valutazione tecnica dei documenti di viaggio rilasciati dai Paesi terzi e del loro livello di sicurezza, la proposta prevede una semplificazione delle procedure amministrative e una ripartizione degli oneri per le pubbliche autorità (UE o nazionali).



